

STATUTO PSYPLUS ETS

Titolo I Costituzione e scopi

1. Costituzione, denominazione, sede, durata e logo

- 1.1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Associazione PsyPlus ETS”, di seguito indicata anche come “Associazione” o “PsyPlus”.
- 1.2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.
- 1.3. Essa opera nel territorio della Regione Lazio ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
- 1.4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
- 1.5. L’Associazione ha durata illimitata.
- 1.6. Il logo dell’Associazione è composto dalla denominazione dell’associazione e potrà essere utilizzato con qualunque forma grafica, con caratteri minuscoli e/o maiuscoli, nella forma contratta (Psy+) o nella forma estesa (PsyPlus)

2. Scopi

- 2.1. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terze persone, famiglie, gruppi o comunità soggette a condizioni di svantaggio economico, psicologico e socioculturale. È altresì impegnata, in particolare, nella diffusione del benessere psicologico per ogni persona.
- 2.2. L’Associazione è apartitica, aconfessionale, ed opera ispirandosi ai principi democratici e antifascisti della Costituzione Italiana, ponendo alla base della sua attività la solidarietà sociale come mezzo per il raggiungimento della pace, della giustizia e del benessere comuni.
- 2.3. L’Associazione sostiene lo sviluppo di una cultura internazionalista, antirazzista, riconosce fra i suoi principi la valorizzazione delle diversità, contrasta ogni forma di discriminazione e promuove al suo interno, così come all’esterno, le pari opportunità.
- 2.4. PsyPlus opera nei seguenti settori:
 - 2.4.1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

- 2.4.2. interventi e prestazioni sanitarie;
 - 2.4.3. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - 2.4.4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - 2.4.5. formazione universitaria e post-universitaria;
 - 2.4.6. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - 2.4.7. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - 2.4.8. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e della povertà educativa;
 - 2.4.9. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
 - 2.4.10. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
 - 2.4.11. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - 2.4.12. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - 2.4.13. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - 2.4.14. promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
 - 2.4.15. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
 - 2.4.16. riqualificazione per uso sociale di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 2.5. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
- 2.5.1. promozione della solidarietà sociale nell'ambito nazionale ed in quello internazionale attraverso interventi di assistenza sociale, socio-sanitaria, psicologica e psicopedagogica, psicologia sociale - di comunità, formazione ed aggiornamento, organizzazione di attività ricreative, di promozione sociale e

di formazione extra-scolastica della persona;

- 2.5.2. svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo, tramite la valorizzazione delle risorse umane, la contribuzione ai processi di sviluppo endogeno e di crescita economica, sociale e culturale delle comunità beneficiarie. Tali attività di cooperazione saranno altresì finalizzate in particolare al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia;
- 2.5.3. promozione di buone pratiche in ambito di psicologia clinica, psicologia del lavoro e delle organizzazioni, psicopedagogia, psicoterapia, comunicazione e gestione delle risorse umane, etno-psicologia, psicologia culturale e sociale, psicologia dell'emergenza, psicologia di comunità, servizi sociali, nel contesto di interventi di cooperazione, solidarietà sociale ed assistenza svolti dall'associazione stessa o da altri enti ed organizzazioni che ne condividano le finalità, in ambito nazionale ed internazionale;
- 2.5.4. promozione delle possibilità di incontro e collaborazione tra professionisti/e e volontari/ie delle relazioni d'aiuto a livello nazionale ed internazionale, contribuendo allo sviluppo di una cultura partecipativa, nel rispetto dei bisogni e delle culture locali, al fine di sostenere lo sviluppo di un'etica della condivisione del sapere e la possibilità, per il personale socio-sanitario di aree svantaggiate di beneficiare di formazione ed assistenza;
- 2.5.5. formazione, promozione e sensibilizzazione sui temi dell'inclusione scolastica e sociale, il dialogo interculturale ed interreligioso, le dinamiche psicologico-relazionali dei contesti scolastici, lo sviluppo della cultura digitale e l'educazione ai media, il contrasto alla dispersione scolastica.

3. Attività

- 3.1. L'Associazione intende apportare benefici a persone in condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari di sofferenza e/o svantaggio ed a coloro che facciano parte di collettività bisognose di assistenza umanitaria. Per raggiungere questo e gli altri scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - 3.1.1. promuovere e sviluppare con università, enti, organizzazioni ed associazioni di tutto il mondo, attività di cooperazione, di aiuto umanitario, di solidarietà sociale, di educazione multiculturale, di formazione e informazione, di assistenza psicologica, nonché periodi di stage, tirocinio, ricerca e volontariato;
 - 3.1.2. realizzazione di programmi di istituzione/affiancamento/sostegno di servizi psicosociali di assistenza, promozione culturale, attività ricreative;
 - 3.1.3. collaborazione con altre Associazioni, ONG, Cooperative, Consorzi, Fondazioni, Università ed altre strutture pubbliche o private, italiane o estere, nella realizzazione di progetti che siano coerenti con le finalità dell'associazione e che richiedano competenze di natura psicologica e sociale;
 - 3.1.4. selezione e formazione/supervisione di persone che intendano impegnarsi in attività di cooperazione / sostegno allo sviluppo, nonché in ambito psicologico e di comunità, in seno all'Associazione o per conto di altre organizzazioni che ne condividano le finalità;

- 3.1.5. realizzazione di interventi di assistenza psicologica e umanitaria, nonché di solidarietà sociale e di cooperazione;
- 3.1.6. approfondimento culturale in ambito psicologico, sociale e di comunità;
- 3.1.7. creazione di un Centro Documentazione che raccolga report, articoli, tesi di laurea, testimonianze, atti di seminari e convegni, ed altri materiali su supporto cartaceo, audiovisivo ed informatico, inerenti agli scopi perseguiti dall'Associazione;
- 3.1.8. Promozione di percorsi di studio e attivazione di attività formative (corsi, laboratori e workshop), anche in forma digitale, aventi per oggetto materie connesse con gli scopi associativi, e volti anche ad integrare la formazione di chi opera nelle relazioni d'aiuto, nell'ottica di una sempre maggiore diffusione di buone pratiche in psicologia, psicoterapia, solidarietà sociale e cooperazione;
- 3.1.9. collaborazione con altre associazioni e istituti di ricerca, anche universitari, che abbiano fini analoghi, in Italia e all'estero;
- 3.1.10. svolgimento di ricerche cliniche e sperimentali, anche in collaborazione con Università, enti di ricerca pubblici e/o privati e altre Istituzioni in genere, nazionali ed internazionali;
- 3.1.11. proporre tirocini, opportunità di volontariato e occasioni per sviluppare pubblicazioni scientifiche;
- 3.1.12. progetti di tutoring per giovani persone laureate o specializzande;
- 3.1.13. gestione di progetti collettivi finalizzati alla promozione degli scopi sociali, anche attraverso proposte, accordi e convenzioni con la Pubblica Amministrazione;
- 3.1.14. organizzazione e partecipazione a eventi, fiere, incontri e convegni;
- 3.1.15. organizzazione e partecipazione ad iniziative di sviluppo di pratiche di collaborazione, incontro, volontariato e condivisione, volte al consolidamento di una cultura internazionalista, pacifica, multiculturale e solidale;
- 3.1.16. attivazione di laboratori artistici e organizzazione di mostre a carattere temporaneo e/o stabile;
- 3.1.17. promozione dell'utilizzo di internet e nuove tecnologie per la comunicazione, favorendo lo sviluppo di reti sovranazionali di scambio, sia a livello culturale sia a livello professionale, nello sforzo di contrastare il digital divide e di promuovere la democratizzazione dei sistemi di informazione e comunicazione;
- 3.1.18. sviluppo e creazione di progetti multimediali quali, ad esempio, Siti web, Applicazioni, profili social, videoreportage;
- 3.1.19. gestione di spazi di ritrovo socioculturale ;
- 3.1.20. gestione di attività editoriali, anche in forma digitale produzione, distribuzione e diffusione di materiale scientifico, tecnico, culturale e didattico;

- 3.1.21. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- 3.2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
- 3.3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

4. Norme sull'ordinamento interno

- 4.1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutte le persone associate, che con pari diritti possono candidarsi ed essere elette a ricoprire le cariche associative.
- 4.2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra le persone associate in merito ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione.

5. Associati/e

- 5.1. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali di PsyPlus, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- 5.2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal loro Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Di Gestione dell'ente giuridico stesso.
- 5.3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

6. Procedura di ammissione

- 6.1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Di Gestione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto, del Codice di Condotta PsyPlus e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Di Gestione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

- 6.2. Il Consiglio Di Gestione delibera l'ammissione o il rigetto della domanda di ammissione come socio / socia entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Di Gestione deciderà secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità associative e con le attività di interesse generale svolte.
- 6.3. L'accoglimento della domanda è comunicato alla persona associata entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro delle associate e degli associati.
- 6.4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto (via e-mail, PEC o raccomandata) alla persona interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato/a può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Di Gestione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
- 6.5. Le domande di ammissione presentate da persone minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale, il/la quale sottoscrive la domanda e rappresenta il/la minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato/a minorenne.

7. Diritti e doveri delle persone associate

- 7.1. Le persone associate hanno il diritto di:
 - 7.1.1. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - 7.1.2. essere informate di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - 7.1.3. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato/a deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Di Gestione, che provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi a rendere disponibile la documentazione richiesta
- 7.2. L'esercizio dei diritti sociali spetta alle persone associate fin dal momento della loro iscrizione, sempre che siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16.2, del presente Statuto.
- 7.3. Le persone associate hanno il dovere di:
 - 7.3.1. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra associate/i e organi sociali;
 - 7.3.2. rispettare lo Statuto, il Codice di Condotta PsyPlus, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - 7.3.3. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Di Gestione.

7.4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e/o rivalutabili.

8. Cause di cessazione del rapporto associativo

- 8.1. La qualità di associato/a si perde per:
- 8.1.1. recesso volontario. Ogni associato/a può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Di Gestione. Il recesso ha effetto immediato;
 - 8.1.2. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Di Gestione comunica tale obbligo a tutte le persone associate entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato/a decaduto/a può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
- 8.2. La persona associata può invece essere esclusa dall'Associazione per:
- 8.2.1. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - 8.2.2. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - 8.2.3. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
- 8.3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Di Gestione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato/a entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato/a può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Di Gestione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'appellante si intende sospeso/a e può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
- 8.4. La persona associata, receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

9. Amici e Amiche di PsyPlus

- 9.1. PsyPlus propone la possibilità di avvicinarsi e di sostenere le attività associative anche a coloro che non desiderino impegnarsi come soci: chiunque condividendone gli ideali e gli obiettivi, voglia sostenere l'associazione senza partecipare di fatto, potrà entrare a far parte degli "Amici di PSY+".
- 9.2. Gli Amici di PSY+ hanno diritto di partecipare alle Assemblee dei Soci come osservatori e di ricevere le informazioni periodiche che riguardano le attività in corso e le politiche associative, nonché di godere di altri benefit che verranno definiti dal Consiglio di

Gestione

- 9.3. 9.3. Gli Amici di PsyPlus non sono tenuti al versamento di quote e/o contributi prestabiliti.

Titolo III

Norme sul volontariato

10. Delle persone volontarie e dell'attività di volontariato

- 10.1. Volontari e volontarie, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 10.2. L'Associazione iscrive in un apposito registro volontari e volontarie, associate/i o no, che svolgono attività in modo non occasionale.
- 10.3. L'Associazione deve inoltre assicurare chi svolge attività di volontariato in nome e per conto di PsyPlus contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento di tali attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 10.4. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo. A chi svolga attività di volontariato possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Di Gestione.

11. Delle persone volontarie e delle persone retribuite

- 11.1. La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV

Organi sociali

12. Organi dell'Associazione

- 12.1. Sono organi dell'Associazione:
- 12.1.1. l'Assemblea delle associate e degli associati;
- 12.1.2. l'organo di amministrazione (o Consiglio Di Gestione, di seguito riportato anche come CDG);

- 12.1.3. l'organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- 12.1.4. l'organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
- 12.2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

13. L'Assemblea delle associate e degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

- 13.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le persone associate in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- 13.2. Ciascun associato/a può intervenire personalmente in Assemblea e non sono ammesse deleghe.
- 13.3. L'Assemblea è convocata dal/la Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Di Gestione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - 13.3.1. su richiesta motivata della maggioranza delle persone elette Consiglio Di Gestione;
 - 13.3.2. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Di Gestione da almeno 1/5 (un quinto) delle persone associate.

Nei casi di cui ai paragrafi 13.3.1 e 13.3.2 il/la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il/la Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

- 13.4. La convocazione deve pervenire per iscritto alle persone associate tramite lettera raccomandata o, in alternativa email, PEC, o altro strumento elettronico equivalente, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- 13.5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutte le persone partecipanti siano identificate e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il/la Presidente, e dove pure deve trovarsi il/la Segretario/a della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal/la Presidente o da chi che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- 13.6. L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal/la Vicepresidente o da altra persona associata indicata in sede di riunione assembleare.

- 13.7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal/la Presidente e dal/la verbalizzante a ciò appositamente nominato/a. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

14. Assemblea ordinaria: competenze e quorum

14.1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- 14.1.1. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Di Gestione;
 - 14.1.2. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Di Gestione;
 - 14.1.3. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Di Gestione;
 - 14.1.4. determinare il numero, eleggere e revocare i/le componenti del Consiglio Di Gestione;
 - 14.1.5. eleggere e revocare i/le componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - 14.1.6. eleggere e revocare i/le componenti dell'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - 14.1.7. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - 14.1.8. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Di Gestione per il funzionamento dell'Associazione;
 - 14.1.9. deliberare sulla responsabilità dei/delle componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - 14.1.10. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Di Gestione o da altro organo sociale.
- 14.2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle persone associate; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei/delle presenti.
- 14.3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti delle persone associate presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

15. Assemblea straordinaria: competenze e quorum

15.1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- 15.1.1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- 15.1.2. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- 15.2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) delle persone associate aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi delle persone associate aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti.
- 15.3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle persone associate aventi diritto al voto.

16. L'Assemblea delle persone associate: regole di voto

- 16.1. Ciascun associato/a ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.
- 16.2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati/e che sono iscritti/e da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati/e, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Chi non è iscritto/a da almeno 3 (tre) mesi nel libro delle associate e degli associati può partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non è computato/a ai fini del raggiungimento dei quorum.
- 16.3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato/a minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, o l'esercente la responsabilità genitoriale, in rappresentanza dell'associato/a minorenni, esercita il diritto di voto.
- 16.4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei/delle presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

17. Il Consiglio Di Gestione: composizione e durata in carica

- 17.1. Il Consiglio Di Gestione è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra le persone associate in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di componenti che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Le prime persone componenti del Consiglio Di Gestione sono nominate nell'atto costitutivo.
- 17.2. Non possono essere elette alla carica di Consigliere/a e, se nominate, decadono dalla carica, le persone interdette, inabilite, fallite, o condannate ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a

esercitare uffici direttivi.

- 17.3. Chi venga eletto/a Consigliere/a dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il/la Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Di Gestione.

18. Il Consiglio Di Gestione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

- 18.1. Il Consiglio Di Gestione è convocato dal/la Presidente ogni qualvolta egli/ella lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) delle persone che ricoprono la carica di Consigliere/a ed in ogni caso almeno sei volte l'anno.
- 18.2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, che deve pervenire alle persone componenti il Direttivo almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
- 18.3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutte le persone elette in Consiglio Di Gestione.
- 18.4. Il Consiglio Di Gestione può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
- 18.5. Il Consiglio Di Gestione è presieduto dal/la Presidente o, in sua assenza, dal/la Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro/a Consigliere/a individuato/a tra i presenti.
- 18.6. Le riunioni del Consiglio Di Gestione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei/delle componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei/delle presenti. Non sono ammesse deleghe.
- 18.7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- 18.8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal/la Presidente e dal/la verbalizzante a ciò appositamente nominato/a. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Di Gestione, conservato nella sede dell'Associazione.

19. Competenze del Consiglio Di Gestione

- 19.1. Il Consiglio Di Gestione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- 19.1.1. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - 19.1.2. curare il perseguimento dei fini statutari in osservanza delle delibere assembleari;

- 19.1.3. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - 19.1.4. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - 19.1.5. nominare Presidente, Vicepresidente, Segretario/a Generale, Tesoriere/a e Responsabile del Coordinamento Operativo dell'Associazione;
 - 19.1.6. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione delle persone associate;
 - 19.1.7. decidere sull'attivazione del comitato Scientifico, sulla nomina e revoca delle persone che lo compongono e sulla presidenza del comitato stesso;
 - 19.1.8. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
 - 19.1.9. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - 19.1.10. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - 19.1.11. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con personale dipendente, oltre che con persone che intrattengono con l'Associazione rapporti di collaborazione e/o consulenza esterna;
 - 19.1.12. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal/la Presidente;
 - 19.1.13. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - 19.1.14. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - 19.1.15. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - 19.1.16. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- 19.2. Il Consiglio Di Gestione può attribuire ad uno/a o più delle persone che lo compongono, o uno/a persona associata, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
- 19.3. Il/la Segretario/a Generale si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Di Gestione o dal/la Presidente.

20. Il/la Presidente e le altre cariche associative

- 20.1. Il/la Presidente è legale rappresentante dell'Associazione, la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 20.2. Il/la Presidente dell'Associazione è nominato/a all'interno del Consiglio Di Gestione.

- 20.3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Di Gestione con le stesse modalità previste per l'elezione.
- 20.4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Di Gestione.
- 20.5. Il/la Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - 20.5.1. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - 20.5.2. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Di Gestione;
 - 20.5.3. adottare, se necessario, provvedimenti urgenti, da sottoporre entro 15 (quindici) giorni alla ratifica del Consiglio;
 - 20.5.4. convocare e presiedere l'Assemblea delle persone associate e il Consiglio Di Gestione;
 - 20.5.5. sovrintendere alla gestione contabile ordinaria e straordinaria dell'Associazione (tesoreria).
- 20.6. In caso di assenza o impedimento, il/la Presidente viene sostituito dal/la Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo/a, spetta al Consiglio Di Gestione conferire espressa delega ad altro/a Consigliere/a.
- 20.7. il/la Presidente, previa delibera del Consiglio Di Gestione potrà dotarsi di un fondo per la copertura delle spese di rappresentanza necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.
- 20.8. Il/la Vicepresidente e le sue funzioni
 - 20.8.1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente, ha facoltà di sostituirlo in ogni sua funzione in caso di assenza, impedimento o cessazione e può assumere tutti gli altri poteri che il Presidente stesso o il CDG intendano attribuirgli.
- 20.9. Il/la Segretario/a Generale coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - 20.9.1. cura l'aggiornamento e la tenuta del registro degli aderenti;
 - 20.9.2. cura l'aggiornamento, e la tenuta della documentazione formale della Onlus
 - 20.9.3. provvede all'iscrizione della Onlus ai registri nazionali, regionali, ministeriali e ne cura l'aggiornamento
 - 20.9.4. provvede a gestire la corrispondenza tra Presidente e membri del CDG;
 - 20.9.5. è responsabile della supervisione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea dei Soci, CDG (i verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente);
 - 20.9.6. monitora l'esecuzione delle decisioni degli organi associativi dell'organizzazione, tutelando e garantendo, la collegialità di gestione della medesima

- 20.9.7. monitora e promuove lo sviluppo organizzativo
 - 20.9.8. può essere delegato dal Presidente o dal Vice Presidente a rappresentare l'associazione dal punto di vista politico – istituzionale.
- 20.10. Il/la Tesoriere/a ha i seguenti compiti:
- 20.10.1. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del consuntivo;
 - 20.10.2. custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità;
 - 20.10.3. è responsabile degli aspetti tecnici e amministrativi dell'eventuale personale retribuito;
 - 20.10.4. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del CDG;
- 20.11. Il/la Responsabile del Coordinamento Operativo
- 20.11.1. Il/la Responsabile del Coordinamento Operativo svolge funzioni di raccordo, supporto e di indirizzo delle attività associative in applicazione delle deliberazioni del Consiglio Di Gestione e delle indicazioni della Presidenza ed intraprende le azioni necessarie al buon funzionamento dell'organizzazione ai fini di perseguire con efficacia gli scopi associativi, il mandato dell'assemblea e l'applicazione delle delibere adottate dal Consiglio Di Gestione.

21. Cause di decadenza e sostituzione dei/delle componenti del Consiglio Di Gestione

- 21.1. La carica di Consigliere/a si perde per:
- 21.1.1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Di Gestione;
 - 21.1.2. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - 21.1.3. assenza a più di tre riunioni di Consiglio Di Gestione consecutive, non giustificata da motivazioni valutate congrue dai componenti del Consiglio Di Gestione;
 - 21.1.4. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17.2, del presente Statuto;
 - 21.1.5. perdita della qualità di associato/a a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.
- 21.2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri/e cessino dall'incarico per uno o più dei motivi

indicati nel precedente comma, il Consiglio Di Gestione, nelle persone elette rimanenti, può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Di Gestione svoltasi. Chi subentra rimane in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Ove ottenga approvazione, chi subentra rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Di Gestione vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procede a sostituzione tramite elezione suppletiva da effettuarsi durante la prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri e le Consigliere così subentrati/e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Di Gestione vigente.

- 21.3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza delle persone elette in Consiglio Di Gestione prima che sia possibile procedere all'elezione suppletiva, o alla ratifica assembleare, l'intero Consiglio Di Gestione si intenderà decaduto e il/la Presidente o, in subordine, il/la componente più anziano/a di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Di Gestione. Fino all'elezione del nuovo Consiglio Di Gestione i/le componenti cessati/e rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

22. L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

- 22.1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) componenti, eletti/e dall'Assemblea, non necessariamente fra le persone associate.
- 22.2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
- 22.3. Esso nomina al proprio interno un/a Presidente.
- 22.4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 22.5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli/delle stessi/e tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 22.6. I/le componenti dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi/e non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

23. Competenze dell'organo di controllo

- 23.1. È compito dell'organo di controllo:
- 23.1.1. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- 23.1.2. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

- 23.1.3. esercitare il controllo contabile;
 - 23.1.4. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - 23.1.5. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - 23.1.6. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Di Gestione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
- 23.2. Nei casi previsti dall'art.31 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti.
- 23.3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere a Consiglieri e Consigliere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

24. L'organo di revisione

- 24.1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) componenti, eletti/e dall'Assemblea, non necessariamente fra le persone associate. I componenti dell'organo di revisione devono essere iscritti/e al registro dei/delle revisori/e legali dei conti.
- 24.2. L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
- 24.3. Esso nomina al proprio interno un/a Presidente.
- 24.4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- 24.5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 24.6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli/delle stessi/e tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 24.7. I/le componenti dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi/e non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

25. Comitato Scientifico

- 25.1. L'Associazione potrà dotarsi, a seguito di decisione del Consiglio Di Gestione, di un Comitato Scientifico formato da minimo 3 componenti nominati/e dal Consiglio Di

Gestione, selezionando, secondo criteri stabiliti dal Consiglio Di Gestione stesso, tra rappresentanti delle istituzioni, docenti di chiara fama, rappresentanti di altri enti associativi, esponenti di spicco del mondo accademico e sociale ed esperti/e. I/le componenti del Comitato Scientifico, data la natura precipuamente tecnica e consultiva del Comitato, potranno essere selezionati/e anche tra persone non associate;

25.2. Compiti del Comitato Scientifico, se nominato, sono:

25.2.1. A) la verifica e il controllo della qualità delle attività di ricerca e promozione culturale e svolte dall'Associazione;

25.2.2. B) la proposta al Consiglio Di Gestione e all'Assemblea di iniziative divulgative, culturali e scientifiche e la collaborazione nella realizzazione delle stesse.

25.3. I/le componenti del Comitato hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio, salvo diverso accordo tra i/le componenti e il Consiglio Di Gestione. Nell'eventualità che si stabilisca la corresponsione di un compenso, l'accordo fra le parti dovrà essere messo per iscritto e rimarrà a disposizione delle persone associate per consultazione, insieme al resto dei documenti associativi.

25.4. Il Comitato Scientifico è diretto da un/a Presidente, nominato dal Consiglio Di Gestione. Il/la Presidente cura e coordina le attività del Comitato Scientifico.

25.5. I/le componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica 3 anni e possono essere rinnovati/e senza limiti di mandato.

26. Responsabilità degli organi sociali

26.1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

26.2. Consiglieri/e, direttori e direttrici generali, componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati/e), rispondono nei confronti dell'ente, dei/delle persone creditrici sociali, fondatrici, associate e nei confronti delle persone terze, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V I libri sociali

27. Libri sociali e registri

27.1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

27.1.1. il libro delle persone associate;

27.1.2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- 27.1.3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Di Gestione.
- 27.2. L'Associazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia nominato.
- 27.3. L'Associazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia nominato.
- 27.4. L'Associazione deve infine tenere il registro delle persone che svolgono volontariato in modo non occasionale per PsyPlus.
- 27.5. Il Consiglio Di Gestione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro socie e soci (o "libro delle associate e degli associati"), il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea delle persone associate, del Consiglio Di Gestione e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione di ogni persona associata per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti/e di cui l'associazione si avvale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

28. Art.27 - Patrimonio ed assenza di scopo di lucro

- 28.1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 28.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori e fondatrici, persone associate, personale dipendente o in qualsivoglia rapporto di collaborazione con PsyPlus, Consiglieri/e ed altri/e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

29. Risorse economiche

- 29.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- 29.1.1. quote associative;
 - 29.1.2. contributi pubblici e privati;
 - 29.1.3. donazioni e lasciti testamentari;
 - 29.1.4. rendite patrimoniali;
 - 29.1.5. attività di raccolta fondi;

- 29.1.6. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- 29.1.7. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- 29.1.8. proventi da attività commerciali ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 del Codice del Terzo settore;
- 29.1.9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

30. Bilancio di esercizio

- 30.1.1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 30.1.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Di Gestione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque entro il 30 aprile di ogni anno.
- 30.1.3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato/a, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
- 30.1.4. L'Associazione dovrà rendere pubblici sul proprio sito web ufficiale i propri bilanci d'esercizio, consuntivi e preventivi, ed i relativi verbali di approvazione in assemblea ed in Consiglio Di Gestione, nonché l'organigramma degli incarichi sociali. È responsabilità del Consiglio Di Gestione il costante aggiornamento dei dati sul sito web dell'Associazione.
- 30.1.5. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai/alle dirigenti.
- 30.1.6. Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Di Gestione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predisporre il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea delle persone associate per la definitiva approvazione.
- 30.1.7. Il Consiglio Di Gestione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

31. Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 31.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle persone associate aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
- 31.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno/a o più liquidatori/liquidatrici e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII Disposizioni finali

32. Norme di rinvio

- 32.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Roma, 23 marzo 2021